



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Facoltà di
Giurisprudenza

LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio
21-22 settembre 2023

a cura di
SIMONE FRANCA
ALESSANDRA PORCARI
SERGIO SULMICELLI

2024



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

86

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-5541-078-6
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Ottobre 2024

LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio
21-22 settembre 2023

a cura di
SIMONE FRANCA
ALESSANDRA PORCARI
SERGIO SULMICELLI

Università degli Studi di Trento 2024

INDICE

Pag.

SEZIONE I INTERVENTI INTRODUTTIVI

Paolo Carta	
<i>Le transizioni nel diritto contemporaneo: sfide e prospettive multidisciplinari</i>	XIII
Federico Puppo	
<i>Sul diritto in transizione</i>	XVII
Flavio Guella	
<i>“Le transizioni e il diritto” e l’associazione Alumni di Giurisprudenza</i>	XXV

SEZIONE II IL DIRITTO IN TRANSIZIONE

Carla Maria Reale	
<i>Il diritto in transizione: coordinate per un incessante errare</i>	3
Serena Tomasi	
<i>Diritto in transizione e giustizia intergenerazionale: la retorica del diritto ‘fra-noi’</i>	11
Federica Foti	
<i>Le Regioni ordinarie verso una strutturazione del sistema di decentramento istituzionale in direzione asimmetrica: una ‘transizione’ da completare</i>	29
Marco Gjomarkaj	
<i>Il diritto agroalimentare in transizione</i>	61
Gabriele Baratto, Ludovica Tomasini	
<i>La protezione dell’identità nella società digitale. Considerazioni criminologiche e giuridiche</i>	85
Anna Bebber	
<i>Digitalizzazione e politiche attive: un nuovo paradigma per il mercato del lavoro</i>	113

	Pag.
Tommaso De Mari Casareto dal Verme	
<i>Intelligenza artificiale, emozioni e autonomia contrattuale</i>	141
Ilaria Francesca Ongaro	
<i>La transizione digitale nel diritto di cronaca giudiziaria. L'inchiesta sull'omicidio di Carol Maltesi</i>	167
SEZIONE III	
LA TRANSIZIONE DIGITALE: PERSONA, ISTITUZIONI, MERCATO	
Simone Franca	
<i>Individui e poteri nella transizione digitale. Note introduttive</i>	199
Riccardo Alfonsi	
<i>Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti 'digitali' del defunto?</i>	219
Elia Aureli	
<i>Le conseguenze della transizione digitale sul riparto di competenze Stato-Regioni: un accentramento inevitabile?</i>	241
Camilla Faggioni	
<i>Transizione, lavoro, fragilità. Le potenzialità del lavoro agile oltre la pandemia</i>	275
Giulia Giacobbe	
<i>La transizione digitale delle pubbliche amministrazioni alla prova del c.d. digital divide</i>	295
Valeria Pietrella	
<i>Le implicazioni del platform model sul ruolo del giudice e sugli strumenti di tutela</i>	311
Stefania Racioppi	
<i>L'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive</i>	327
Samuel Scandola	
<i>Piattaforme digitali e antitrust nel contesto della transizione digitale: un caveat</i>	345
Federica Scialoia	
<i>L'orizzonte ancora inesplorato delle terapie digitali: esperienze giuridiche a confronto</i>	369

SEZIONE IV

LA TRANSIZIONE DIGITALE NEL PRISMA DELL'IA

Sergio Sulmicelli	
<i>La transizione digitale nel prisma dell'intelligenza artificiale. Un'introduzione tra comparazione, interdisciplinarietà e prospettive critiche</i>	395
Giulia Olivato	
<i>La regolamentazione dell'intelligenza artificiale tra normazione e autonomia privata: il ruolo della soft law nell'AI Act</i>	417
Laura Piva	
<i>AI, sanità e diritto. Guidare la transizione verso una medicina più partecipata, inclusiva e umana</i>	441
Beatrice Rigon, Gabriele Baratto	
<i>La deepfake pornography tra criminologia e diritto</i>	459
Marianna Merler	
<i>La città nella transizione digitale. A.I. Localism per una governance dell'intelligenza artificiale a misura urbana</i>	485
Angelo Schillizzi	
<i>A.I. e sicurezza urbana: una questione di metodo</i>	507
Laura Sancilio	
<i>Le ricadute del Next Generation EU sul procedimento amministrativo digitale e il problematico uso dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della discrezionalità amministrativa</i>	535
Corso Tozzi Martelli	
<i>Transizione digitale della p.a. e intelligenza artificiale: il ruolo della trasparenza nella ricerca di un bilanciamento tra efficienza e tutela dei diritti</i>	561
Giuseppe Verrigno	
<i>I parlamenti nella transizione digitale. L'intelligenza artificiale e gli emendamenti</i>	579

SEZIONE V

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA

Alessandra Porcari	
<i>Diritto in movimento. Alcuni spunti per lo studio della transizione verde</i>	601
Ilaria Baisi	
<i>Gli 'appalti verdi' come perno della transizione ecologica. Norme e prospettive alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</i>	619
Fabrizio Cesareo, Giacomo Pirotta	
<i>Il greenwashing nella relazione tra consumatore e ambiente. Problematiche sostanziali e rimedi processuali collettivi</i>	643
Clara De Chirico	
<i>La comunità-stakeholder. Identikit di una protagonista emergente nella transizione della grande impresa verso la sostenibilità</i>	675
Federica De Gottardo	
<i>Le sfide del diritto societario nel nuovo paradigma dell'impresa 'sostenibile'</i>	703
Marco Edgardo Florio	
<i>La necessità di presidi penali a supporto della transizione ambientale? Luci e ombre del crimine d'ecicidio</i>	735
Chiara Padrin	
<i>Il binomio ambiente-lavoro alla prova delle transizioni. Dalla vicenda Ilva alla direttiva europea CSRD</i>	769
Lorenzo Ricci	
<i>Politica industriale e ambiente: l' 'eterno ritorno' dell'intervento pubblico?</i>	793

SEZIONE VI
INTERVENTI CONCLUSIVI

Giuseppe Bellantuono	
<i>Come studiare le transizioni?</i>	827
Elena Ioriatti	
<i>Diritto comparato e transizioni: una questione (anche) di metodo?</i>	861
Barbara Marchetti	
<i>Qualche considerazione di metodo sui rapporti tra intelligenza artificiale, diritto e amministrazione pubblica.</i>	881

DIRITTO IN TRANSIZIONE E GIUSTIZIA INTERGENERAZIONALE: LA RETORICA DEL DIRITTO 'FRA-NOI'

Serena Tomasi

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* 2. *Sulla struttura della transizione.* 3. *La relazione tra presente e futuro dal punto di vista narrativo.* 4. *La retorica della transizione.* 5. *Per una giustizia discorsiva.* 6. *La retorica del diritto "fra-noi".*

1. Introduzione

La questione riguardante il tempo della transizione e il rapporto con culture giuridiche di innovazione si presenta come un compito improcrastinabile: temi come il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, l'uso dell'A.I. per sostenere la transizione, l'adeguatezza dei processi educativi, la conservazione culturale, animano un dibattito complesso che interessa sia gli ambiti scientifici-disciplinari, sia i settori professionali, sia la quotidianità nell'esperienza comune.

Questo contributo si inserisce nella traiettoria della riflessione filosofico-giuridica impegnata a indagare non solo gli aspetti giuridici sostanziali della transizione, ma come tali transizioni investano il diritto *ex se* (come disciplina) e il giurista (come ruolo). A nostro avviso, può emergere un apporto teorico promettente all'interno dello studio sullo statuto del diritto nell'epoca vigente delle transizioni a partire da una prospettiva retorica. Il nucleo fondamentale dell'analisi che intendiamo presentare consiste in un'impostazione alternativa al tema di studio, incentrata sulla retorica, come una facoltà e come pratica, che trova – come vedremo – la sua giustificazione in un appello all'alterità.

Al fine di poter mostrare in che modo l'approccio retorico si innesta all'interno del dibattito sul diritto in transizione e quali possano essere i risvolti teorici decisivi, scandirò il mio intervento per tappe, volte a

evidenziare i nodi concettuali e a tracciare un percorso di ragionamento attorno alle domande: come la “transizione” incide sul diritto e sul ruolo del giurista?

In primo luogo, cercherò di introdurre la nozione teorica di transizione e di coglierne gli elementi strutturali: riflettere sul significato di transizione implica porre a tema i confini (spaziali e temporali) e determinare quali soggetti e argomenti siano interessati. Questa operazione ci porterà a evidenziare i punti critici della nozione e le principali obiezioni: di quale diritto ‘in transizione’ ci occupiamo? Il diritto si deve occupare del presente o del futuro? Ebbene, essendo il futuro un tempo astratto e – più o meno – lontano, in quali termini può avere rilevanza giuridica? Questi interrogativi, rivolti a un discorso direttamente giuridico, ci riportano alla questione portante concernente gli obblighi di responsabilità tra generazioni e l’incidenza di una riflessione etica e antropologica di base. Per approfondire questa parte del discorso sulla relazione giuridica tra presente e futuro, mi rivolgerò soprattutto alla proposta teorica di etica intergenerazionale operata da Ferdinando Menga per il quale l’appello che viene dal futuro e che le transizioni esprimono con urgenza è, più concretamente, un invito ad agire *ad alterum*, ad avere non solo uno sguardo temporalmente più ampio, ma a riscoprire, qui e ora, il fondamento relazionale del diritto. La visione del diritto in transizione fa emergere nuove sfaccettature della dialettica tra diritti/doveri e, più profondamente, l’urgenza di riscoprire, al fondamento della nostra cultura giuridica, le relazioni tra persone. Il principale obiettivo che assumiamo è di mostrare che sarebbe un errore trascurare la risorsa linguistica: riflettere sul diritto che cambia per rispondere alla sfida delle transizioni significa riflettere sulle narrazioni del diritto che si possono costruire. Nell’ultimo paragrafo si cercherà, dunque, di delineare, nel particolare, il ruolo della retorica nel diritto nell’epoca delle transizioni.

2. Sulla struttura della transizione

Diritto “in transizione” è una formula che evidenzia un passaggio da uno stato a un altro, rappresentando al contempo un’evoluzione in atto.

Nell'analisi di Pietro Costa¹, il termine transizione è un termine passe-partout che assume una specifica valenza meta-storiografica, potendo essere impiegato in oggetto a diversi fenomeni, con lo scopo di mettere a fuoco processi di mutamento. L'uso di questo termine varrebbe come marcatore di senso, segnalando l'esigenza di individuare una «sintassi del cambiamento, quanto meno di sollecitare l'attenzione sugli elementi che ne permettano la tematizzazione e la narrazione»², quasi a dire che

questo passaggio non è un passaggio qualsiasi – una tranche temporale eguale a ogni altra nel continuo fluire dell'esperienza – ma richiede un surplus di attenzione: richiede una più adeguata diagnosi del punto di partenza e del punto di arrivo, non meno che una tematizzazione degli snodi e degli elementi di contraddizione di cui la “transizione” si compone³.

Questo schema della transizione può valere come modello per elaborare una rappresentazione della realtà e implica un lessico e una sintassi, cioè un termine *a quo*, un termine *ad quem* e il passaggio dall'uno all'altro.

Guardare alla transizione come schema narrativo ha il pregio di farci riflettere sul fatto che il passaggio non è semplicemente un transito da un momento all'altro, in un'accezione di temporalità neutrale e impersonale; la transizione è una rappresentazione che noi facciamo del tempo, nel passaggio tra presente e futuro e implica il coinvolgimento delle persone, o meglio delle generazioni. Considerare la narrazione sulla transizione è un modo per prendere in considerazione l'umanità di questo transito e, così, soffermarsi su un'accezione di tempo non tecnico-meccanico ma, facendo proprio l'insegnamento di Emmanuel Lévinas, «etico»⁴:

¹ P. COSTA, *La “transizione”: uno strumento metastoriografico?*, in *Diacronia*, 1, 2019, 13-41, 13.

² *Ibidem*, 14.

³ *Ibidem*, 2.

⁴ E. LÉVINAS, *Entre nous. Essai sur le penser-à-l'autre*, Paris, 1991 (tr. it. *Tra noi. Saggi sul pensare all'altro*, Milano, 1998), 159.

la nozione di tempo etico indica espressamente il fatto che il tempo non è anzitutto un tempo neutro, anonimo, impersonale, il tempo di un essere solitario. [...] Si tratta, insomma, di un tempo che, a differenza di quello della tecnica – involucro vuoto e indifferente, indistinto e infinitamente presente, di cui disponiamo ed entro il quale ci installiamo per realizzare i nostri progetti –, è già sempre indisponibile e prego di una significanza etica⁵.

La transizione non è, quindi, una categoria formale e astratta da riempire con un contenuto oggettivo ma, trattandosi di una narrazione sul tempo, partecipata dagli uomini, consiste di un'accezione del tempo diversa, che è connotata dalla relazione con l'altro.

A essere in gioco è una questione centrale: la “transizione” non è qualcosa che sta lì, di fronte a noi, oggettiva, che va semplicemente colta per essere trasmessa agli altri; la transizione non ha un contenuto supposto oggettivo ed esterno da noi, poiché ci include ed è una narrazione elaborata da *noi* per *noi*.

L'immagine della transizione come fenomeno oggettivo e misurabile è fuorviante perché lascia intendere che ci sia un contenuto indifferente al modo in cui viene espresso: non viene con ciò negata una realtà indipendente da noi, ma ne viene discussa la complessità, essendovi in gioco anche questioni etiche. L'esistenza di transizioni è, cioè, un fatto molto più complesso di casi come “fuori piove” per il quale è sufficiente aprire la finestra e vedere se effettivamente fuori stia piovendo⁶: sce-

⁵ F.G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, Brescia, 2021, 10. Al tema dei diritti delle generazioni future e della giustizia intergenerazionale, l'Autore ha dedicato numerosi scritti, tra cui segnaliamo: L'amore per i lontani e i futuri. Dalla misura della giustizia alla (dis-)misura della misericordia, in *Endoxa – Prospettive sul presente*, 2016, 4, 71-81; Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della giustizia intergenerazionale, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Napoli, 2017, 197-214.

⁶ Sul rapporto verità/realtà e, segnatamente, sul conflitto tra il modo in cui pensiamo la verità e il modo in cui pensiamo la conoscenza, richiamiamo gli studi di Franca D'Agostini. Generalmente, osserva la filosofa, usiamo la parola vero per indicare che così stanno le cose; rispetto a questo concetto di verità ricorrono però due problemi: in primo, conosciamo *non* le cose come stanno, ma quel che *ci* risulta delle cose (fenomenismo); in secondo luogo, ancorché ciò che non è vero dovrebbe essere falso, spesso

gliere di definire in un certo modo il termine *a quo* o *ad quem* non è solo un modo di veicolare o trasmettere un contenuto in modo diverso, ma significa disegnare e imporre un preciso punto di vista.

Sulla base di questa visione, l'espressione "transizione" va calata nel contesto della dinamica narrativa del confronto intergenerazionale: non è affatto un totem, ma si determinerà nelle pieghe di un pensiero necessariamente intersoggettivo, di un io che si pensa, qui e ora, esposto al futuro.

3. La relazione tra presente e futuro dal punto di vista narrativo

Abbiamo costruito la nostra prima premessa per la quale "transizione" è uno schema narrativo, dinamico e polivalente, nella misura in cui riflette la dimensione c.d. *etica* del tempo. Ciò ci conduce, ora, a guardare alla transizione in una prospettiva linguistica e in un'ottica intersoggettiva.

Sono, teoricamente, possibili diverse elaborazioni della "transizione" dal presente al futuro:

- a) Futuro come narrazione immaginaria, prodotta dal soggetto presente, di un tempo remoto e altro rispetto a quello vivente;
- b) Futuro come narrazione immaginaria, prodotta dal soggetto presente, di un tempo non lontano che raccoglie i frutti delle decisioni elaborate nel presente;
- c) Futuro come narrazione del presente, prodotta dal soggetto presente, che coglie «l'alterità che irrompe e precipita già nel presente, contaminandolo nella sua più intima tessitura»⁷.

Di queste possibili narrazioni, secondo il filosofo del diritto Ferdinando Menga, solo l'ultima opzione narrativa permetterebbe di «creare giustizia»⁸, in quanto l'unica capace di cogliere una visione del noi, di comunità, che non si compatta nel tempo del presente e del futuro, ma

non possiamo dire che un enunciato sia vero né che sia falso. Così, F. D'AGOSTINI, *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Milano, 2010.

⁷ F.G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., 28.

⁸ *Ibidem*, 28.

che si riscopre nel presente interpellata da esigenze transgenerazionali. Le altre forme narrative (sub a e b), che sono rappresentate tipicamente dalle teorie contrattualistiche e utilitaristiche, avrebbero il difetto di spingere all'eccesso i caratteri critici di questa relazione tra temporalità, o meglio, tra uomini di tempi diversi. Scrive Menga:

la situazione in cui si imbatte un soggetto genuinamente interpellato è quella di trovarsi immancabilmente investito da una richiesta che gli giunge da un altro tempo rispetto al suo presente (diacronia), da un altro luogo rispetto al suo luogo (atopia) e da una sollecitazione inevitabile, antecedente a qualsivoglia possibilità di previsione, elusione o anche propiziazione (asimmetria)⁹.

In particolare, la narrazione sub a) esaspera l'asimmetria della relazione opponendo due forme di temporalità, il presente e il futuro, come entità comunicanti, al punto che l'unica elaborazione possibile sul futuro è una sua rappresentazione immaginaria. Questa linea argomentativa è quella tipica del contrattualismo che, segnato dal primato del presente, esclude le generazioni future nel contratto regolativo per il futuro poiché non esistenti e, come tali, impossibilitate a partecipare alla negoziazione di diritti e responsabilità. In quest'ottica, la cura per le generazioni future, non potendo derivare da un contratto, sarebbe possibile solo come un'intuizione morale.

La narrazione sub b) attenua la configurazione della alterità temporale ricostruendo il futuro come una forma di proiezione del presente ovvero come un presente che si allunga al futuro: questa prospettiva, propria per esempio dell'utilitarismo, dal punto di vista argomentativo, è anch'essa viziata dal primato del presente. Posto, infatti, che il futuro non è determinato, ciò che esso sia o ciò che possa essere utile/nocivo per il futuro potrebbe essere determinato solo nel presente e a partire dal presente. Inoltre, questo tipo di narrazione, per quanto si faccia carico delle generazioni future, accoglie un concetto di posterità limitato

⁹ F.G. MENGA, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Roma, 2016, 100-101.

alle generazioni più prossime, restringendone l'estensione a una composizione più ristretta, a quella conoscibile a partire da e nel presente.

Le elaborazioni sub a) e b) fanno ricorso a un registro di pensiero che tende a dividere e polarizzare idee e argomenti con l'effetto di, anziché cercare di comprendere le differenze e le sfide, rafforzare le convinzioni preesistenti, contribuendo a una logica che esemplifica le generazioni presenti e future in gruppi, quello del 'noi' distinto da quello del 'loro'.

La narrazione sub c) genera, invece, una riconfigurazione della relazione intergenerazionale come interpersonale: il soggetto, che vive qui e ora e che è impegnato ad affrontare le sfide della transizione, non è chiamato a trascendere la sua epoca e a orientarsi nel futuro, ma a vivere concretamente il suo presente cogliendo l'appello che sopraggiunge dal futuro.

L'appello a una responsabilità *per* il futuro si origina non perché ci proiettiamo verso quest'ultimo a partire dal presente, ma perché è l'appello stesso a sopraggiungersi *dal* futuro, da una lontananza che già sempre ci ingiunge e si mostra irriducibile al dominio della presenza¹⁰.

Per radicare una relazione autenticamente intergenerazionale e superare logiche divisive, la narrazione della transizione non dovrebbe, quindi, essere incentrata sulla dialettica noi/loro poiché questa porterebbe inevitabilmente a enfatizzare lo iato tra le temporalità e ad amplificare la differenza tra le generazioni, attribuendo a quella presente il compito di compiere salti iperbolici verso le generazioni del futuro. L'impostazione di etica intergenerazionale proposta da Menga puntualizza quella che potrebbe, in un certo senso apparire, un'ovvietà:

qualunque cosa diciamo a proposito delle generazioni future siano noi a dirla, e non la diciamo ad altri che a noi stessi, qui, oggi. Le diremo anche ad altri – alle generazioni successive alla nostra, ad esempio, che

¹⁰ *Ibidem*, 117.

dovranno affrontare lo stesso problema – se, e nella misura in cui, l'avremo detto a noi nel nostro presente¹¹.

Il nucleo della proposta teorica di Menga, come apprezzato nella recensione del testo da Tommaso Greco, è quella di prendere le distanze dall'etica noi/loro, riconoscendo che ogni appello alla responsabilità per il futuro, è «un appello rivolto a *noi*, con cui *noi* dobbiamo fare i conti, e al quale *noi* dobbiamo dare una risposta»¹².

4. La retorica della transizione

Il ragionamento sull'etica intergenerazionale, che abbiamo ricostruito facendo riferimento ai lavori di Ferdinando Menga, ci ha condotto a elaborare la relazione etico-giuridica tra presente-futuro nella sua forma più semplice e, come appunta Greco, l'unica che gli uomini hanno realisticamente a disposizione: una relazione tra noi, che ci obbliga oggi, qui e ora, ad affrontare temi che ci riguardano, per il futuro. La portata di questa evenienza, che concerne il tema della giustizia intergenerazionale, risulta, a nostro avviso, più chiara se rivista alla luce del triangolo retorico.

Il riferimento è allo schema ricavato dal noto passaggio contenuto nel terzo capitolo del primo libro della *Retorica* di Aristotele (Rhet. 1358a 37-b1)¹³: colui che parla, ciò di cui si parla e colui a cui si parla

¹¹ Nella rilettura di T. GRECO, *Da dove vengono i diritti delle generazioni future?*, in *Etica&Politica*, XX, 2018, 1, 249-264, 254.

¹² *Ibidem*, 254.

¹³ Il riferimento è, segnatamente, all'interpretazione del modello retorico sostenuta da Lo Piparo e Piazza per i quali lo schema della comunicazione retorica non si esaurisce nell'interpretazione del linguaggio come veicolo di un messaggio, trasmesso da mittente a destinatario: secondo i filosofi del linguaggio parlermitani il *logos* è da intendersi non come un oggetto indipendente, bensì come il risultato della relazione tra gli elementi che lo costituiscono. Così F. PIAZZA, *Retorica vivente. Un approccio retorico alla filosofia del linguaggio*, in *RIFL*, 2015, I, 232-250. Per un approfondimento sul filone della retorica neoaristotelica: EAD., *Il corpo della persuasione. L'entimema nella retorica greca*, Palermo, 2000; EAD., *Linguaggio, persuasione e verità. La retori-*

sono tutti elementi del discorso, nella misura in cui ciascuno di essi concorre alla costituzione del discorso. La metafora del triangolo esprime la necessità di questa relazione che, senza la concorrenza di tutti tre gli elementi, non avrebbe esistenza reale. Dal punto di vista retorico, nella rilettura proposta da Lo Piparo e Piazza, che qui viene assunta a fondamento della prospettiva retorica come filosofia, il processo discorsivo non è lineare e non considera il parlante come punto di partenza e l'ascoltatore come un punto di arrivo. L'ascoltatore non è, cioè, un destinatario passivo ma, anzi, il vero attore protagonista: «il pensiero retorico rende evidente il fatto che parlare è sempre (e non solo, dunque, nelle aule di tribunale o nelle assemblee) parlare a qualcuno, anche quando questo qualcuno coincide con il parlante»¹⁴.

Pensare il discorso in modo retorico conduce a mettere in evidenza colui a cui si parla come ciò che sta al principio di ogni processo di significazione.

Riprendendo retoricamente il ragionamento sviluppato nel paragrafo precedente, gli elementi costitutivi della narrazione sulla transizione possono essere così ricostruiti:

- *Parlante*: siamo noi, nel nostro presente, qui e ora;
- *Ascoltatore-interlocutore*: siamo sempre noi, qui e ora. Come osserva efficacemente Greco:

qualunque cosa diciamo a proposito delle generazioni future siamo noi a dirla e non la diciamo ad altri e a noi stessi, qui oggi. Le diremo anche ad altri – alle generazioni successive alla nostra, ad esempio, che dovranno affrontare lo stesso problema – se, e nella misura in cui, l'avremo detto a noi nel nostro presente¹⁵.

ca nel Novecento, Roma, 2004; EAD., *La retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma, 2008; F. LO PIPARO, *Aristotele e il linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua*, Roma-Bari, 2003; ID., *Prefazione*, in S. BONFIGLIOLI, C. MARMO (a cura di), *Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell'argomentazione e della persuasione*, Roma, 2005, IX-X; M. SERRA, *Vedere l'invisibile: modelli di conoscenza e forme della ragione nella Grecia antica*, in *Bollettino Filosofico*, 20, 2004, 111-125.

¹⁴ F. PIAZZA, *Retorica vivente*, cit., 238.

¹⁵ *Loc. ult. cit.*, 254.

- *Oggetto*: un futuro «che non si aggiunge al presente, come un qualcosa che segue all'oggi, ma che si attua insieme all'oggi e nell'oggi»¹⁶; un futuro anteriore, come lo definisce Menga, poiché ci raggiunge nel presente come una «forma di ingiunzione»¹⁷.

L'analisi retorica ci permette di porre in rilievo che la questione della transizione è attuale e che riguarda noi stessi, oggi, quali uomini del presente. Quindi, affinché la narrazione sulle transizioni non degeneri in discorsi iperbolici/irrealistici o persino divisivi tra generazioni, dovrebbe concentrarsi sul 'noi'-destinatari sino a pensare, come propone Greco, «i nostri doveri attuali come un qualcosa che dobbiamo ad altri»¹⁸, recuperando la relazione che c'è "fra noi".

5. *Per una giustizia discorsiva*

Nella richiamata prospettiva retorica, le parole non sono solo mezzi di comunicazione, ma sono pratiche linguistiche complesse che hanno un impatto concreto sul mondo circostante e sulle relazioni tra le persone. Quando parliamo, stiamo effettivamente creando o modellando la realtà attraverso le parole. Lungi da una visione neutrale del linguaggio ovvero da processi di idealizzazione della comunicazione, la retorica ci insegna che il linguaggio è usato da soggetti in carne e ossa, che le pratiche linguistiche sono strettamente connesse alle pratiche sociali perché contribuiscono a compiere azioni. Fare le cose con le parole, per usare il titolo di un volume di Austin¹⁹, riflette la dimensione performa-

¹⁶ *Loc. ult. cit.*, 254.

¹⁷ F.G. MENGA, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, cit., 107.

¹⁸ T. GRECO, *Da dove vengono i diritti delle generazioni future?*, cit., 261. Sul tema delle relazioni giuridiche e sul ritorno dei doveri in connubio ai diritti, v. ID., *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma, 2022.

¹⁹ Sui rapporti tra retorica e pragmatica, v. C. BAZZANELLA, *Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un'introduzione*, Roma, 2005; C. BIANCHI, *Pragmatica del linguaggio*, Roma, 2003; C. CAFFI, *Sei lezioni di pragmatica linguistica*, Genova, 2002; F. VENIER, *Il potere del discorso. Retorica e pragmatica linguistica*, Roma, 2009.

tiva del linguaggio come strumento di azione²⁰. L'attenzione al linguaggio viene per lo più intesa come una questione di dettaglio, di mezzi di presentazione e mero stile: il significato del triangolo retorico è, invece, tutt'altro che superficiale, ed essenzialmente etico, mostrandoci che non solo siamo responsabili delle nostre parole, ma anche delle parole degli altri, sia nel bene sia nel male.

Può accadere che le parole producano forme di ingiustizia discorsiva e partecipino di un fenomeno comunicativo complesso, per il quale «individui o gruppi di individui vengono posizionati su un'ingiusta scala sociale, e i loro comportamenti stigmatizzati o persino de-umanizzati»²¹.

L'ingiustizia discorsiva è quella che amplifica la dialettica tra le parti sino a esprimere forme di odio «alla prima persona plurale»²², polarizzandole in un conflitto che appare assoluto e irrisolvibile²³. Claudia Bianchi, nel suo recente studio sul lato oscuro, quello offensivo, delle parole, raccoglie due forme tipiche di ingiustizia discorsiva, che sono tali perché incidono sulla capacità dei soggetti di agire sul mondo con le parole: la distorsione illocutoria e la riduzione in silenzio. La prima fa riferimento ai casi in cui vengono attribuite a chi appartiene a un gruppo cose diverse da quelle che intendeva fare ovvero ai casi in cui viene amplificata la credibilità dell'altro gruppo; invece, la riduzione in silenzio, si realizza strategicamente ogniqualvolta le parole dell'altro gruppo, anziché essere distorte o indebolite, vengono annullate. Queste strategie discorsive producono l'effetto di tracciare o rafforzare la linea di demarcazione fra *in-group* e *out-group*, cioè tra chi è dentro e fuori dal gruppo, a costruire un "noi" e un "loro" e a marcare il gap tra "noi" e "l'altro da noi".

²⁰ Sul neo-aristotelismo di Austin, rinviamo nel dettaglio alla critica di F. VENIER, *Il potere del discorso*, cit., 28-29.

²¹ C. BIANCHI, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Roma, 2021, 10.

²² D. MOSS, *On Hating in the First Person Plural*, in *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 2001, 49, 4, 1315-1334.

²³ Sui discorsi divisivi, v. anche S. DI PIAZZA, A. SPENA (a cura di), *Parole cattive: la libertà di espressione tra linguaggio, diritto e filosofia*, Macerata, 2022.

Il filone della retorica aristotelico è, come sopra accennato, profondamente pragmatico²⁴, spostando l'attenzione sulla costitutività, per il discorso stesso, della relazione tra io e l'altro: la catalogazione topico-retorica degli argomenti è, in particolare, volta a delineare l'orizzonte in cui possa inserirsi la relazione io-tu.

In quest'ottica la linea argomentativa della *Retorica* aristotelica attuata da Perelman nel *Trattato dell'Argomentazione*²⁵, assume che l'argomentazione, contrariamente alla dimostrazione, è personale e che muove sempre un accordo preliminare tra ascoltatore e pubblico, senza il quale nessun confronto sarebbe possibile, ma vi sarebbe spazio solo per lo scontro o il silenzio. Per la neo-retorica, si rende necessaria tra parlante e interlocutore una condivisione di opinioni e di valori che orientano la possibilità di argomentare e di ascoltare: questa parte del lavoro argomentativo del logico belga mette a fuoco la relazione tra io-tu e il rapporto fra noi che c'è al fondamento del confronto dialettico.

Il modello retorico e la sua pratica dovrebbero, perciò, costruire uno strumento prezioso per questa sfida posta dalle transizioni per costruire una narrazione autenticamente intergenerazionale: nell'idea che le narrazioni possono essere un mezzo di controllo delle crisi, l'esercizio delle funzioni discorsive consentirebbe, infatti, di sorvegliare le opposizioni identitarie e di rinnovare il linguaggio per descrivere i legami tra gruppi.

6. La retorica del diritto "fra-noi"

È il momento di mostrare il valore d'uso di questo contributo e di unire le conclusioni di ogni sezione di questo percorso per poter rispondere alla domanda iniziale: se e come le transizioni influenzano il diritto e il giurista.

²⁴ Sull'integrazione della pragmatica linguistica con la retorica, F. VENER, *Il potere del discorso*, cit., spec. 77 ss.

²⁵ C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Paris, 1958 (= *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, ed. it. a cura di N. BOBBIO, Torino, 1966).

Questa riflessione teorica sulla relazione strutturale della transizione ci appare necessaria e dovrebbe contribuire di rimando ad arricchire la pratica giuridica.

La società, inclusi i giuristi, si trovano a confrontarsi con nuove esigenze poste dai cambiamenti delle transizioni in atto. Le transizioni non sono, come abbiamo sostenuto, qualcosa di oggettivo e definito, ma ricostruzioni possibili degli stati della temporalità e dei mutamenti in atto. Quello delle transizioni è, cioè, uno schema narrativo che induce, in chiave retorica, a mettere alla prova le diverse possibili narrazioni e a controllare gli effetti prodotti dalle possibili rappresentazioni sulla società e sul diritto.

Per il cittadino – e a maggior ragione per il giurista impegnato in attività regolative – è urgente esercitare una ragione retorica volta a cogliere il tempo che abbiamo chiamato ‘etico’ della transizione, ovvero, in termini concreti, a definire i limiti della relazione tra presente e futuro, umanizzandola.

Questa istanza di umanizzazione del diritto nelle transizioni, sulla base di quanto sinora discusso, può essere spiegata in diversi modi che, senza pretesa di esaustività, ma per riepilogare gli argomenti avanzati, elenchiamo di seguito.

1. Mettere in discussione la polarizzazione tra presente e futuro, valorizzando la dimensione intersoggettiva della temporalità e le relazioni tra generazioni presenti e future, muovendo dalla constatazione – per quanto ovvia possa apparire – che qualsiasi discorso sulle transizioni e sulle sfide correlate è fatto, retoricamente, per noi, qui e ora.
2. Superare le logiche discorsive divisive “noi/loro” che alimentano argomentazioni oppostive radicalizzanti e incidono sulla realtà generando dinamiche in-group/out-group: l’attenzione al linguaggio ci induce a sorvegliare le strategie argomentative, soprattutto rispetto a fenomeni di ingiustizia discorsiva e a forme d’odio innescate da distorsioni o silenzi, per costruire narrazioni delle transizioni improntate a un’etica autenticamente intergenerazionale.
3. Valorizzare la dimensione relazionale del ‘noi’ con azioni basate sulla fiducia, che permettono la costruzione di alleanze. «Fiducia sostantivo plurale» è il titolo della più recente pubblicazione di Sorgi e

Bertè che, interrogandosi sulla fiducia nel futuro, osservano che le comunicazioni sul futuro prospettato nell'epoca delle transizioni sono costellate da formule come "salviamo il pianeta", declinando, di fatto, il futuro come l'«extra noi», un «estraneo, uno sconosciuto che chiede favori»²⁶. Per ristabilire la connessione con il futuro, secondo il politologo e la sociologa, la chiave è nel dare concretezza a un futuro altrimenti impalpabile, «puntando sulla ricostruzione della fiducia nel futuro, nelle proprie capacità di affrontarlo e di farlo con accanto persone affidabili»²⁷. In altri termini, l'educazione al futuro poggia sulla fiducia, cioè sulla creazione di rapporti di fiducia e di reciprocità, su una visione comunitaria che conduce a essere, già oggi – e per il domani – persone affidabili.

A pensarci bene, il futuro è il luogo in cui transitiamo costantemente debiti pubblici, rischi ambientali, tecnologici, economici. Lo facciamo senza rendercene conto, proprio perché quel futuro non lo vediamo e dunque sentiamo di poterne rubare dei pezzi poiché all'ingresso non c'è nessuno a presidiarlo²⁸.

La conclusione cui pervengono Sorgi e Bertè è che abbiamo bisogno di fiducia reciproca nei rapporti interpersonali: per essere, quindi, pronti a gestire i cambiamenti del futuro avremo bisogno di essere preparati alle novità, aiutandoci come cittadini a comprendere la portata, per esempio, delle infrastrutture digitali e le dinamiche di questi nuovi mondi.

Meritare la fiducia, curarla e conservarla è una questione di educazione, che deve essere orientata alla cura dell'altro: come ha scritto il politologo Eric Uslaner, la fiducia è «la zuppa di pollo della vita sociale»²⁹ e risulta essere lo strumento per una società civica, anche nelle transizioni. Solo concedendo fiducia possiamo stimolare nella contro-

²⁶ S. SORGI, F. BERTÈ, *Fiducia sostantivo plurale. Meritarla, curarla, conservarla*, Milano, 2022, 131.

²⁷ *Ibidem*, 132.

²⁸ *Ibidem*, 137.

²⁹ E.M. USLANER, *Producing and Consuming Trust*, in *Politic Science Quarterly*, 115, 4, Winter, 2000-2001, 569-590.

parte l'assunzione di responsabilità e, viceversa, partecipare a una situazione di affidamento reciproco.

1. In questa catena di riflessioni, che da ultimo hanno fatto riferimento al modello educativo, emerge l'istanza di prendere sul serio la proposta di educazione umanistica, rilanciata da studiosi autorevoli come Martha Nussbaum, che difende le scienze umane e l'importanza di una formazione che tocchi gli ambiti dell'etica e dell'estetica³⁰.

In questo contesto, la retorica, come parte del *Trivium*, da esercitarsi con grammatica e dialettica, impegna ciascuno a una coscienza critica e riflessiva dei legami sociali, mediante un uso responsabile delle parole. Emanuelle Danblon definisce efficacemente, a nostro avviso, il ruolo della retorica come «frontaliere»³¹: questo termine, focalizzando l'ambito di operatività lungo un confine – non solo spazio-temporale, ma concettuale – accentua la funzione della pratica della ragione retorica di collegamento rispetto a opinioni, prospettive e culture diverse. Scrive Danblon:

Lungi dall'essere superflua, essa è vitale per l'uomo. Ma non deve mai avere alcuna pretesa di sostituirsi a un ambito specifico. La retorica è di tutte le discipline, ma non ne rimpiazza nessuna. Se le correnti riduzioniste hanno voluto eliminarla, le correnti irrazionaliste hanno invece voluto imporla ovunque. Nessuna di queste due opzioni ha saputo vedere nella retorica la sua propria essenza: quella di essere un frontaliere tra differenti ambiti della ragione e dei saperi umani³².

2. Questa istanza di umanizzazione della società riguarda anche il diritto: autorevoli studiosi e giuristi rappresentano l'esigenza di «réhumaniser le droit»³³, di riportare la fiducia alle basi del diritto³⁴, di

³⁰ M. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Roma, 2005; EAD., *Non per profitto: perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Bologna, 2011, 31-44.

³¹ E. DANBLON, *L'uomo retorico. Cultura, ragione, azione*, Milano-Udine, 2014, 157.

³² *Ibidem*, 158.

³³ M. COUDRAIS, *Réhumaniser le droit*, Paris, 2023.

³⁴ T. GRECO, *La legge della fiducia*, cit.

riorganizzare i rapporti, sia personali, sia politici, sia giuridici, nella prospettiva della «cura»³⁵.

Secondo Federico Puppo, la retorica si rivela ineludibile anche per il diritto e capace di tenere insieme le diverse dimensioni richiamate: antropologica, sociale e normativa³⁶. Nella speculazione aristotelica e nella dottrina dell'essere umano che vive e parla nella polis, emerge che

la condizione esistenziale originaria è quella di un parlare concreto che è sempre, assieme, un parlare ad altri e con altri e quindi simultaneamente anche un ascoltare: parlare e ascoltare non possono cioè che darsi cooriginariamente assieme³⁷.

La retorica è, per Puppo, alla fondazione dei legami giuridici perché «si prende cura della relazione che ne istanzia la sussistenza»³⁸: l'esigenza fondativa del diritto, espressa sin dai poemi omerici o nel giudizio delle *Eumenidi* è che ci si parli e ci si ascolti; questa attività, tipicamente retorica, è imprescindibile per la formazione del diritto, sia esso la decisione giudiziale o la deliberazione politica. Risolvere o prevenire le controversie richiede praticare la ragione retorica, cioè prendersi cura della relazione con l'altro in cui si sostanzia la nostra esistenza. Nel sistema retorico, osserva Puppo, la parola fondamentale è *fides* (*pistis*): la fiducia è, infatti, centrale nella dinamica della persuasione e, quindi, sul piano della costruzione dei legami giuridici.

Riteniamo che si sia delineato, a seguito di queste riflessioni, con più precisione, il tema dell'impegno retorico del giurista: abbiamo mostrato come nel rapporto con l'alterità (nelle varie forme di una persona, di una cultura, del futuro), la retorica giunga, infatti, ad agire sulla diffidenza e a introdurre la cura delle parole per l'altro come

³⁵ F.G. MENGA, *Cura. Le parole della filosofia*, Milano, 2023; T. GRECO, *Curare il mondo con Simone Weil*, Roma, 2023; F. DI DONATO, P. HERTIER (a cura di), *Humanities e cliniche legali. Diritto e metodologia umanistica*, TCRS, Milano-Udine, 2017.

³⁶ F. PUPPO, *Diritto e retorica*, Torino, 2023.

³⁷ *Ibidem*, XVII.

³⁸ *Loc. ult. cit.*, XVIII.

un dispositivo protettivo delle incertezze che si insinuano in ogni passaggio verso l'ignoto.